SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. **38.**

Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina lo scorporo dell'istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti» dal CNR, e la sua fusione con l'istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris». La struttura derivante dalla fusione dei due predetti istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica» (I.N.RI.M.).

2. Il presente decreto legislativo definisce inoltre le finalità, le attività, gli organi, i principi di organizzazione e le modalità di funzionamento dell'I.N.RI.M. al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;

b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative;

c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;

d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;

e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;

f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;

g) valutare i risultati della ricerca.

Art. 2.

Finalità dell'Ente

1. L'I.N.RI.M. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, nei campi della metrologia. L'I.N.RI.M. svolge le funzioni di istituto metrologico primario, già di competenza dell'istituto «Gustavo Colonnetti» e dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. L'I.N.RI.M., valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti.

2. L'I.N.RI.M. ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto legislativo, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita nei confronti dell'I.N.RI.M. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle attività produttive e l'I.N.RI.M. stipulano apposite convenzioni per l'individuazione e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia.

Art. 3.

Attività dell'I.N.RI.M.

1. L'I.N.RI.M. oltre a svolgere le attività indicate dalla legge 11 agosto 1991, n. 273:

a) realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica, sia tramite le strutture proprie sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

b) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorità governative, competenze scientifiche;

c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese;

d) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

e) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori nei campi scientifici di propria competenza, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, e anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

g) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'I.N.RI.M.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Principi di organizzazione

1. L'I.N.RI.M. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base dei principi di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo il direttore generale e il dipartimento.

Art. 6.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;

b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;

c) attribuisce gli incarichi al direttore generale e al direttore di dipartimento previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;

d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca. È nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;

b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;

d) delibera i regolamenti dell'ente, sentito il Consiglio scientifico;

e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;

f) nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento, il comitato di valutazione e il direttore generale;

g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e al direttore di dipartimento;

h) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;

i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;

l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.

2. Il consiglio è composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'I.N.RI.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due designati dal Ministro delle attività produttive ed uno designato dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.

Art. 8.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico:

a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, nonché sugli schemi dei regolamenti dell'Istituto;

b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;

c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.

2. Il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente dell'I.N.RI.M. che lo presiede, da nove componenti, con qualificata professionalità ed esperienza scientifica nei settori di competenza dell'Istituto, di cui due designati dal presidente, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal direttore del dipartimento, uno designato dal Consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità metrologica internazionale e tre eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 10.

Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

2. Il comitato di valutazione è composto da sei membri esterni all'ente, in possesso di elevata qualificazione scientifica nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra cui il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.

Art. 11.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente. Esso dirige, coordina e controlla la struttura

amministrativa ed i servizi generali dell'ente. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:

a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;

b) elabora, sulla base delle indicazioni del dipartimento, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;

c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;

d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Dipartimento

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un dipartimento ai fini della programmazione e della realizzazione delle attività di ricerca dell'ente.

2. Al dipartimento sono attribuite le seguenti competenze:

a) proporre al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per le attività di competenza indicando le risorse necessarie per l'attuazione, ivi incluse l'acquisizione delle risorse umane;

b) gestire i programmi e progetti di ricerca definiti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali affidatigli dal Consiglio di amministrazione;

c) istituire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;

d) proporre al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e formazione dei ricercatori e tecnologi;

e) curare le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle materie di competenza ed in particolare la partecipazione a programmi di ricerca ed a organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari ed internazionali;

f) favorire l'integrazione con il territorio e lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello comunitario ed internazionale;

g) svolgere, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportare i ricercatori nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;

h) presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta;

i) gestire gli acquisti correnti nelle modalità definite dai regolamenti dell'ente.

3. Al dipartimento è preposto un direttore con incarico a tempo pieno attribuitogli dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione. L'incarico dura cinque anni e può essere confermato una sola volta. Il direttore è scelto fra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di competenza dell'I.N.RI.M., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico senza diritto di voto e può formulare al consiglio di amministrazione proposte riguardanti l'articolazione del dipartimento.

Art. 13.

Disposizioni specifiche

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'I.N.RI.M.

2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il direttore generale e il direttore di dipartimento, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico, ad eccezione del presidente, sono deter-

minati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I compensi del direttore di dipartimento e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato, un commissario straordinario, per la durata massima di dodici mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.

7. L'I.N.RI.M. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 14.

Piani di attività

1. L'I.N.RI.M. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. L'I.N.RI.M., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

Art. 15.

Entrate dell'I.N.RI.M.

1. Le entrate dell'I.N.RI.M. sono costituite:

a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;

b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) dai proventi e contributi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, ove previsti, nonché dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

e) dai proventi derivanti dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

f) dai proventi provenienti dalla cessione di brevetti o conoscenze;

g) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 16.

Strumenti

1. L'I.N.RI.M. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'università, dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione di centri di ricerca internazionali, o altre iniziative scientifiche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

2. L'I.N.RI.M. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.

Art. 17.

Regolamenti

1. L'I.N.RI.M. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

a) definisce l'articolazione organizzativa e gli ambiti di attività del dipartimento, della struttura amministrativa e dei servizi generali;

b) stabilisce le procedure per la nomina del direttore di dipartimento;

c) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.

3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

a) definisce uno schema tipo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;

c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;

d) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

e) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il regolamento del personale:

a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;

b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato.

Art. 18.

Bilanci, relazioni e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'I.N.RI.M. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.

Art. 19.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.N.RI.M. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. L'IN.RI.M., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.RI.M. sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a

quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

4. L'I.N.RI.M., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti principi:

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;

b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.

Art. 20.

Mobilità con le università

1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.RI.M. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.RI.M. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso l'I.N.RI.M.

3. Il personale di ricerca dell'I.N.RI.M. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimento o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso l'I.N.RI.M. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 21.

Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ed è nominato, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalità dell'Istituto nella fase transitoria fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione, nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori dell'istituto «Galileo Ferraris», nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Nella fase transitoria l'istituto «Gustavo Colonnetti» prosegue la sua attività come istituto del CNR. Il commissario provvede, entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 17 definendo anche le modalità per la fusione dei due istituti.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 l'istituto «G. Colonnetti» del CNR è fuso nell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» e la struttura derivante dalla fusione dei due istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M.». A decorrere dalla stessa data sono abrogati i regolamenti dell'istituto «Galileo Ferraris». Nell'I.N.RI.M. confluiscono il patrimonio, i beni mobili e le attrezzature dell'istituto «Galileo Ferraris» nonché i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature in uso all'istituto «Gustavo Colonnetti» individuati secondo modalità definite dagli stessi regolamenti. Confluiscono, altresì nell'I.N.RI.M., il personale dell'istituto «Galileo Ferraris» ed il personale in servizio nell'istituto «G. Colonnetti» alla data del 27 giugno 2003, individuato dal commissario straordinario di cui al comma 1, d'intesa con il CNR, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative compreso il personale amministrativo della sede centrale

del CNR, effettivamente addetto all'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti». Il predetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale, ove applicabili, e le modalità di accantonamento del trattamento di fine rapporto previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 1946.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 13, comma 6.

4. La dotazione organica dell'I.N.RI.M. è rideterminata ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nell'allegato n. 3.

5. La tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, è sostituita dall'allegato n. 1 al presente decreto legislativo. L'allegato n. 2 al presente decreto legislativo sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138.

6. La legge 25 luglio 1956, n. 925, è abrogata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1

QUADRO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL C.N.R.

Sostituisce la tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127

Profilo	Livello	Dotazione organica proposta
Dirigente	I fascia	2
	II fascia	20
	TOTALE PARZIALE . . .	22
Dirigente di ricerca	I	670
Primo ricercatore	II	1.370
Ricercatore	III	2.363
	TOTALE PARZIALE . . .	4.403
Dirigente tecnologo	I	56
Primo tecnologo	II	100
Tecnologo	III	300
	TOTALE PARZIALE . . .	456
Direttore di divisione r.e.	IV	21
	TOTALE PARZIALE . . .	21
Funzionario di amministrazione	IV	316
	V	5
	TOTALE PARZIALE . . .	321

Profilo	Livello	Dotazione organica proposta
C.T.E.R.	IV V VI	700 601 395
	Totale parziale . . .	1.696
Collaboratore di amministrazione	V VI VII	112 138 144
	Totale parziale . . .	394
Operatore tecnico	VI VII VIII	262 359 122
	Totale parziale . . .	743
Operatore di amministrazione	VII VIII IX	134 90 1
	Totale parziale . . .	225
Ausiliario tecnico	VIII IX	86 3
	Totale parziale . . .	89
Ausiliario di amministrazione	IX	55
	Totale parziale . . .	55
	Totali . . .	8.425 (*)

(*) Da tale dotazione va detratto il numero di unità di personale dell'Istituto di metrologia «Gustato Colonnetti» che confluisce nell'I.N.R.I.M.

Allegato 2

PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ISTITUTI C.N.R. DI ASTROFISICA SPAZIALE RADIOASTRONOMIA E FISICA DELLO SPAZIO INTERPLANETARIO

Sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138

Profilo	Livello	Dotazione organica
Dirigente di ricerca I ricercatore Ricercatore	I II III	40 75 114
	Totale ricercatori . . .	229
Dirigente tecnologo I tecnologo Tecnologo	I II III	4 12 19
	Totale tecnologi . . .	35
Direttore di Divisione r.e.	1	
	Totale direttore di divisione r.e	1
Funzionari di amministrazione	IV V	8 12
	Totale funzionari amministrazione	20

Profilo	Livello	Dotazione organica
CTER	IV	16
	V	43
	VI	36
TOTALE CTER . . .		95
Collaboratore di amministrazione	V	9
	VI	7
	VII	6
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE . . .		22
Operatore tecnico	VI	14
	VII	5
	VIII	18
TOTALE OPERATORI TECNICI . . .		37
Operatore di amministrazione	VIII	6
	IX	1
TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE . . .		7
Ausiliario tecnico	VIII	1
	IX	2
TOTALE AUSILIARI TECNICI . . .		3
Ausiliario di amministrazione	VIII	1
TOTALE AUSILIARI DI AMMINISTRAZIONE . . .		1
TOTALE . . .		450

ALLEGATO 3

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (I.N.R.I.M.)

DOTAZIONE ORGANICA

Profilo	Livello	IEN	IMGC	Dotazione organica
Dirigente di ricerca	I	8	3	11
I ricercatore	II	19	13	32
Ricercatore	III	26	17	43
TOTALE RICERCATORI . . .		53	33	86
Dirigente tecnologo	I	2	—	2
I Tecnologo	II	4	2	6
Tecnologo	III	8	1	9
TOTALI TECNOLOGI . . .		14	3	17
I Dirigente	II (*)	1	—	1
Dirigente	III	1	—	1
TOTALE DIRIGENTI . . .		2	—	2
Funzionario di amministrazione	IV	4	—	4
	V	2	2	4
TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE . . .		6	2	8

(*) Direttore generale con contratto T.D.

Profilo	Livello	IEN	IMGC	Dotazione organica
Collaboratore tecnico	IV V VI	3 8 32	9 15 11	12 23 43
TOTALE C.T.E.R. . . .		43	35	78
Collaboratore di amministrazione	V VI VII	2 3 7	— 2 1	2 5 8
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE . . .		12	3	15
Operatore tecnico	VI VII VIII	3 1 12	2 1 5	5 2 17
TOTALE OPERATORI TECNICI . . .		16	8	24
Operatore di amministrazione	VII VIII IX	2 2 —	1 4 —	3 6 —
TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE . . .		4	5	9
Ausiliario tecnico	VIII IX	1 —	— 2	1 2
TOTALE AUSILIARI TECNICI . . .		1	2	2
Ausiliario di amministrazione	IX	—	—	—
TOTALE . . .		151	91	241 + 1 (*)

(*) Direttore generale con contratto T.D.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

— Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Il testo della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158.

— Il testo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1999, n. 29.

— Il testo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1998, n. 151.

— Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— La legge 25 luglio 1956, n. 925 (modifiche all'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» in Torino) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1956, a. XCVII, n. 210.

— Il testo del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2003, n. 129.

Note all'art. 2:

— Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1991, n. 199.

— Il testo della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.

— Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per la legge 11 agosto 1991, n. 273, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».

Note all'art. 9:

— L'art. 2403 del codice civile prevede:

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale)*. — Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-*bis*, terzo comma.

— Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.

Nota all'art. 10:

— L'art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, così recita:

«1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di sette membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il Comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

a) (omissis);

b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica):

«Art. 12 *(Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca)*. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.».

«Art. 13 *(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità)*. — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis)* nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;

4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura];

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età.».

— Il comma 6, dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:

«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

Note all'art. 14:

— Il comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, così recita:

«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 9. — 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.».

Nota all'art. 15:

— L'art. 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede:

«1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è il seguente:

«Art. 8 *(Autonomia degli enti di ricerca)*. — 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è il seguente:

«7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.».

Note all'art. 19:

— Per il titolo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda la nota alle premesse.

— Il testo degli articoli 14 (abrogato dall'art. 9, legge 27 luglio 1999, n. 297) e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) è il seguente:

«Art. 14 *(Occupazione nel settore della ricerca)*. — [1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 39, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e delle università e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di

ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui gli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente o dell'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca e alle università i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di confinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica].».

«Art. 15 *(Contratto di formazione e lavoro)*. — 1. All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis);

b) (omissis).

2. La commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.».

— Il testo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1999, n. 201.

— Il testo dell'art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.».

Nota all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

«1. Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio.».

Note all'art. 21:

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 (Costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1946, n. 154.

— Per il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art. 6.

— Il testo dell'art. 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), è il seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.».

— Per il testo del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, si veda la nota alle premesse.

— Il testo del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138 (Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2003, n. 140.

— Per il titolo della legge 25 luglio 1956, n. 925 si veda la nota alle premesse.

04G0059

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Linee di indirizzo sulla politica assicurativa della SACE nei confronti dell'Iraq. (Deliberazione n. 50/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto il comma 2 del citato art. 24, il quale prevede che la V commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista le delibere di questo Comitato 9 giugno 1999, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/1999) e 27 marzo 2002, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002), concernenti le operazioni e le categorie di rischio assicurabili dalla SACE;

Considerata l'opportunità di fornire alla SACE alcune linee di indirizzo per l'attività assicurativa nei confronti dell'Iraq, al fine di permettere all'Istituto di svolgere la sua missione di sostegno delle esportazioni e degli investimenti all'estero degli operatori nazionali, in rapporto alle attività di ricostruzione del Paese;

Vista la delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella seduta del 15 maggio 2003, su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

La SACE può assicurare operazioni verso l'Iraq, nel limite di un plafond di 1 miliardo di euro, nell'ambito delle politiche assicurative definite dal consiglio di amministrazione, in ragione dell'evoluzione della situazione politico-istituzionale e fermo restando l'esame caso per caso di ciascuna operazione.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 63

04A01422

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Primo programma delle infrastrutture strategiche - Legge n. 443/2001 «Strada delle tre valli», tratto Eggi - S. Sabino. (Deliberazione n. 56/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e

le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 riporta, tra i «Sistemi stradali e autostradali», la «Strada Tre Valli» per un costo complessivo di 196,254 Meuro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 144,092 Meuro;

Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la nota n. 264 del 23 giugno 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa alla «Strada delle Tre Valli», tratto Eggi-S. Sabino del costo di 14,564 Meuro, proponendone il finanziamento a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, ed una nota informativa concernente il «nodo» di Perugia e la «Strada delle Tre Valli»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che l'intervento inserito nel programma di cui alla delibera n. 121/2001 con la denominazione «Strada delle Tre Valli» consiste nel completamento e nel potenziamento — da due a quattro corsie — della viabilità di collegamento tra Eggi (Spoleto) ed Acquasparta;

che l'opera è in fase di progettazione preliminare e che per essa è in corso la procedura di valutazione ambientale nazionale;

che l'opera stessa mira a consentire il collegamento tra la SS 209 Valnerina e la SS 3-*bis* Tiberina, lo sviluppo delle relazioni tra le regioni Umbria, Marche e Lazio, la riorganizzazione degli accessi alla città di Spoleto e lo spostamento, tra l'altro, del traffico pesante fuori di città;

che la regione Umbria ha ritenuto prioritario anticipare la realizzazione del primo tratto a due corsie Eggi-S. Sabino per ragioni di fluidificazione del traffico e per la sicurezza del nodo di Spoleto, nelle more dell'approvazione, da parte degli organi competenti, dell'intero tratto Eggi-Acquasparta;

che il suddetto tratto stradale ha uno sviluppo di 3.819 metri, congiunge due lotti della «Strada delle Tre Valli» già realizzati e in esercizio ed è dotato di progettazione esecutiva;

che con determinazione n. 2470 in data 22 marzo 2000 la regione Umbria ha espresso giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, nel rispetto delle misure di mitigazione contenute nel relativo studio di impatto ambientale e delle prescrizioni riportate nella determinazione stessa;

che in data 24 gennaio 2001 la Conferenza dei servizi convocata dal Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria si è pronunziata positivamente sul progetto esecutivo del citato tratto stradale e sulla conformità urbanistica del medesimo, e che, non essendo pervenute osservazioni da parte delle altre amministrazioni successivamente interpellate su indicazione della Conferenza, l'approvazione del suddetto progetto esecutivo è stata acclarata dalla regione con determinazione dirigenziale n. 8029 del 7 settembre 2001;

che il soggetto aggiudicatore, per l'intervento di cui trattasi, è stato individuato nella regione Umbria, che potrà avvalersi dell'ANAS mediante apposita convenzione;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'intervento relativo al citato tratto Eggi-S. Sabino comporta un costo complessivo di 14,564 Meuro di cui 9,666 per lavori a «corpo» e «a misura» e 4,898 per «somme a disposizione».

Delibera:

1. All'intervento concernente la «Stada delle Tre Valli», tratto Eggi-S. Sabino è assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 14,564 Meuro.

Detto importo, da imputarsi all'anno 2003, rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002;

L'onere relativo viene imputato sul secondo limite d'impegno quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2003: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 1,324 Meuro.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione al punto 1 della presente delibera con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, meglio specificato in premessa.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 64

04A01423

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Linee guida sulla regolazione del settore postale. (Deliberazione n. 77/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e 9 luglio 1998, n. 63, (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), che hanno istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.);

Vista la direttiva comunitaria 97/67 recepita con decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1999, n. 182, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Viste le modalità di applicazione delle tariffe e dei prezzi definiti dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 261/1999 che recita: «Le tariffe dei servizi riservati, sono determinate nella misura massima dall'autorità di regolamentazione, sentito il N.A.R.S. e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza»;

Visto il comma 2, art. 13, del decreto legislativo n. 261/1999 che recita: «I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall'area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati.»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 aprile 2000, art. 3, che conferma la concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a. per la durata massima di quindici anni a partire dal 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 2000, n. 102;

Vista la raccomandazione N.A.R.S. del 14 aprile 2003, n. 2, sulle linee guida per la regolazione del settore postale che utilizza la formula del price cap in relazione al meccanismo di revisione delle tariffe controllate;

Tenuto conto delle onerose e complesse procedure previste per le revisioni tariffarie del settore postale, che rendono necessario predisporre tali riesami, in un arco temporale di medio periodo (triennale);

Ritenuto necessario apportare una diminuzione in termini reali dei trasferimenti pubblici e, conseguentemente, introdurre nella formula del price cap, anche in relazione alle citate cadenze tariffarie, il recupero degli scarti tra inflazione reale e programmata;

Ritenuto fondamentale che il contratto di programma 2003-2005 recepisca i principi contenuti nelle linee guida per la regolazione del servizio postale;

Delibera:

1. Le linee guida per la regolazione del settore postale, riguardano l'insieme delle politiche e degli interventi sul settore e trovano applicazione sulle tariffe relative ai servizi riservati e sui prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall'area della riserva (art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999), affidati alla società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 del decreto ministeriale 17 aprile 2000).

2. Il nuovo sistema regolatorio è costruito in base allo stretto coordinamento tra contratto di programma, piano d'impresa e politiche tariffarie.

In particolare:

A) il contratto di programma deve contenere la definizione degli obiettivi di quantità e di qualità.

In riferimento agli obiettivi di quantità il contratto di programma, in stretta correlazione con il piano d'impresa, deve contemplare:

la definizione *ex ante* degli OSU (Oneri del servizio universale) e delle fonti di finanziamento degli stessi, con riferimento in particolare, all'ammontare dei trasferimenti pubblici e del fondo di compensazione. Nella determinazione delle precedenti variabili si deve prevedere la diminuzione in termini nominali dell'OSU per effetto, sia del contenimento dei costi unitari dei servizi (sulla base anche degli obiettivi di produttività contenuti nel piano d'impresa), sia del recupero dei ricavi mediante l'adozione del price cap per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati (prevedendo il recupero dell'inflazione effettiva e fissando la variabile x a livelli prossimi allo zero). I trasferimenti pubblici saranno definiti decrescenti in termini reali tramite l'adozione di un meccanismo di subsidy cap fondato sull'inflazione programmata e su una variabile x il cui valore corrisponde all'intero incremento di produttività;

una scheda dei dati economici di riferimento necessaria alla quantificazione delle variabili di cui al punto precedente, contenente in particolare: le tabelle dei costi, dei ricavi e del risultato economico, specifiche dell'area del servizio universale e dell'area riservata quali scaturiscono dalla separazione contabile.

In riferimento agli obiettivi di qualità il contratto di programma deve contenere:

gli indicatori già previsti nel precedente contratto di programma, fondati sui tempi di recapito della corrispondenza, a cui aggiungere ulteriori indici riferiti sia ai tempi di attesa agli sportelli (con esclusivo riferimento al settore postale), sia alla diffusione e all'accessibilità degli uffici postali sul territorio;

gli obiettivi di qualità, come sopra definiti, dovranno essere assunti come «standard generali» nella carta della qualità, favorendo, in tal modo, una maggiore trasparenza circa le performances richieste a Poste Italiane S.p.A. Inoltre, la Carta della qualità dovrà indicare anche «standard specifici», consistenti in indici di soglia che la società si impegna a non superare nelle singole prestazioni, prevedendo un sistema di rimborsi a favore degli utenti, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto della soglia.

B) il piano d'impresa dovrà essere redatto in coerenza con il contratto di programma e garantire la determinazione dei seguenti principali elementi:

il profilo dell'offerta relativamente alla dinamica dei flussi del traffico;

il profilo dei costi, tenendo conto degli obiettivi del processo di ristrutturazione;

il profilo dell'incremento dell'efficienza;

la proiezione degli OSU e dei trasferimenti a copertura degli stessi, in collegamento con le indicazioni relative alla politica tariffaria contenute nel contratto di programma.

3. Le revisioni tariffarie previste nel contratto di programma, in considerazione dei valori contenuti nel piano d'impresa, sono basate sul metodo del price cap secondo la seguente formula:

$$Tn = To [(1 + \lambda) + (Pn\text{-}1\text{-}P^*n\text{-}1)]$$

con

$$\lambda = P^*n - x + \alpha\Delta Q$$

dove:

To è la tariffa di riferimento, relativa al paniere dei servizi compresi nella riserva. Essa viene ridefinita all'inizio di ogni triennio, in relazione ad una valutazione dei costi ed è la base per il calcolo annuale del price cap;

λ è un coefficiente che deriva dalla somma algebrica del tasso d'inflazione programmato (P*n) relativo all'anno n, dell'obiettivo di produttività (x) previsto nel contratto di programma stipulato all'inizio del triennio, in base anche al corrispondente piano di impresa e di $\alpha\Delta Q$ che indica il correttivo in più o in meno che scaturisce dal confronto — effettuato annualmente in sede di calcolo del price cap — tra i risultati e gli impegni in materia di qualità contenuti nel contratto di programma;

Pn-1 e P*n-1 rappresentano, rispettivamente, il tasso di inflazione effettivo e il tasso d'inflazione programmato.

4. La manovra tariffaria, il contratto di programma e il piano d'impresa hanno la medesima cadenza triennale. Al termine di ogni triennio è ridefinita la tariffa di partenza (To) da adottare nel triennio successivo. Al fine della determinazione di To si conduce un'analisi dei costi del settore postale sulla base dei dati di separazione contabile. In tali costi saranno anche comprese le voci relative agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale con riferimento anche agli investimenti previsti nel piano di impresa del triennio appena trascorso di cui si dovrà verificare l'effettiva realizzazione.

5. A cadenza triennale si dovrà altresì procedere ad una riconsiderazione dell'applicazione del sistema di subsidy cap per i trasferimenti pubblici compensativi degli OSU. In particolare si dovrà verificare l'andamento degli OSU valutandone la coerenza rispetto agli obiettivi del contratto di programma e ridefinire il livello di partenza dei trasferimenti su cui basare il subsidy cap per il triennio successivo applicando il valore della x concordato in sede di nuovo contratto di programma.

Invita

la società Poste Italiane S.p.a. a completare la fase di riequilibrio economico del servizio postale al fine di eliminare i trasferimenti a copertura degli oneri del servizio universale, entro i termini indicati dalle direttive comunitarie.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 127

04A01424

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Revoca del finanziamento relativo ai contratti di programma: E-Sud presentato dalla società ATI S.p.A. - Ericsson Enterprise S.p.A. (Deliberazione n. 84/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36/2001), con la quale è stata accantonata la somma di 5.212.238 euro per la realizzazione del contratto di programma E-Sud, presentato dalla società ATI S.p.A., rinviando l'assegnazione definitiva delle risorse alla puntuale definizione del piano progettuale;

Vista la propria delibera 15 novembre 2001, n. 105 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42/2002), con la quale è stata assegnata la somma di 9.813.451 euro per la realizzazione del contratto di programma proposto dalla società Ericsson Enterprise S.p.A.;

Viste le note del Ministro delle attività produttive 21 luglio 2003, n. 1228644 e 17 settembre 2003, n. 1.228.704, che comunicano il mancato interesse del soggetto proponente alla prosecuzione dell'iniziativa E-Sud, nonché la mancata predisposizione, da parte della società Ericsson Enterprise, della documentazione utile alla stipula del contratto di programma finanziato, e l'avvio delle procedure di disimpegno;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento pari a 5.212.238 euro concesso con la sopra citata delibera n. 106/2000 per la realizzazione del contratto di programma E-Sud presentato dalla società ATI S.p.A.

2. È revocato il finanziamento pari a 9.813.451 euro concesso con la sopra citata delibera n. 105/2001 per la realizzazione del contratto di programma che si sarebbe dovuto stipulare fra il Ministero delle attività produttive e la società Ericsson Enterprise S.p.A.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del cipe
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 126

04A01421

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003, parte corrente - Ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 85/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che indica le linee di indirizzo e di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del piano medesimo;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Visto il comma 34-*bis* del medesimo articolo sovracitato, introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8, (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003), Fondo sanitario nazionale 2003, parte corrente, concernente, tra l'altro, un accantonamento di risorse per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003 di «approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 2003-2005», che formula un patto di solidarietà attraverso l'individuazione di determinati obiettivi di salute e la promozione della qualità dei servizi;

Visto l'accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003, n. 1812, concernente l'attuazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 ottobre 2003;

Vista la proposta con la quale il Ministero della salute, a valere sul predetto accantonamento, propone:

di ripartire tra le regioni la somma di € 931.515.177;

di riservare la somma di € 20.591.771 per finanziare particolari obiettivi da concordare con le regioni;

di riservare la somma di € 36.151.983 per la corresponsione della indennità di esclusività ai dirigenti sanitari, da assegnare una volta acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni;

Delibera:

A valere sull'accantonamento disposto con propria delibera n. 8/2003 richiamata in premessa, è assegnata alle regioni la somma di € 931.515.177 per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale.

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 94

ALLEGATO

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE
AGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO PER L'ANNO 2003

REGIONI	TOTALE DA ASSEGNARE
PIEMONTE	75.476.337
VAL D'AOSTA	-
LOMBARDIA	160.815.372
BOLZANO	-
TRENTO	-
VENETO	79.903.118
FRIULI	-
LIGURIA	28.488.698
EMILIA R.	70.563.249
TOSCANA	62.450.925
UMBRIA	14.811.249
MARCHE	25.804.687
LAZIO	93.760.532
ABRUZZO	22.484.667
MOLISE	5.727.717
CAMPANIA	101.655.225
PUGLIA	71.550.135
BASILICATA	10.591.971
CALABRIA	35.850.277
SICILIA (*)	51.109.828
SARDEGNA (*)	20.471.190
TOTALE	931.515.177

(*) Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le decurtazioni di legge.

04A01425

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Finanziamento integrativo completamento opera commissariata: «Ampliamento Palazzo di giustizia di Paola (legge n. 208/1998)». (Deliberazione n. 86/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra l'altro, 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire) alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento, anche commissariate, e, nei limiti del 3%, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità;

Vista la delibera 21 aprile 1999, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali i fondi della citata legge n. 208/1998, destinati — tra l'altro — ad opere commissariate tra le quali figurano i seguenti interventi: «Ampliamento Palazzo di giustizia di Paola» e «Uffici finanziari della provincia di Cosenza»;

Vista la delibera 1º febbraio 2001, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99/2001), con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni in materia di utilizzo delle economie realizzate nelle varie fasi procedimentali o a seguito di revoche;

Viste le note n. 2299 del 4 febbraio 2003 e n. 18574 del 30 settembre 2003, con le quali il comune di Paola ha richiesto un finanziamento integrativo di € 2.260.960,55 per far fronte ai maggiori oneri a carico del comune medesimo derivanti dall'esito negativo del contenzioso con l'impresa appaltatrice, insorto in epoca precedente alla ripresa dei lavori e non transatto a tale data con la medesima ditta, che ha poi curato la prosecuzione dei lavori stessi;

Vista la nota n. 1652/2161/ES del 20 ottobre 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone l'assegnazione di un finanziamento integrativo per l'opera commissariata di cui al comma precedente, utilizzando parte delle economie resesi disponibili nell'ambito del completamento dell'altra opera commissariata della regione Calabria e i cui lavori sono ormai ultimati;

Considerate le motivazioni addotte dal comune di Paola a sostegno della richiesta di finanziamento e preso atto della necessità del comune stesso di far fronte alla procedura coattiva già in fase avanzata, che determinerebbe per il medesimo una grave crisi finanziaria;

Ritenuto di condizionare l'effettiva utilizzazione dell'importo di cui sopra all'assenso della regione Calabria;

Ritenuto altresì di dettare disposizioni di carattere generale cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà attenersi per eventuali futuri casi analoghi, onde evitare, comunque, forme sperequative;

Delibera:

1. Per le finalità specificate nelle premesse è assegnato all'opera commissariata «Ampliamento del palazzo di giustizia di Paola» un finanziamento integrativo di € 2.260.960,55 e che è da imputare su parte delle economie derivanti dall'opera commissariata «Uffici finanziari della provincia di Cosenza» già ultimata: l'assegnazione verrà revocata qualora la regione Calabria, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, comunichi il proprio motivato dissenso alla segreteria di questo Comitato.

È demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definitiva quantificazione dei maggiori oneri posti a carico del comune di Paola.

La parte residua delle suddette economie verrà utilizzata alla stregua delle indicazioni di cui alla menzionata delibera n. 10/2001.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotterà la stessa linea di comportamento anche per altri eventuali casi analoghi, destinando alla copertura dei relativi oneri le economie che si siano maturate nella realizzazione di altri interventi ricadenti nella medesima regione e finanziati a carico delle risorse della legge n. 208/1998. Il citato Ministero dovrà verificare preventivamente l'effettiva sussistenza delle condizioni specifiche, riconducibili sostanzialmente all'esistenza di un contenzioso concernente opere commissariate antecedente alla ripresa dei lavori e la cui soluzione non rientri nella disponibilità del comune interessato, e procederà inoltre a quantificare in via definitiva i maggiori oneri posti a carico dell'ente interessato a seguito della soccombenza in giudizio.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 135

04A01426

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 30 gennaio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Dinah Bandeira Santos Silva Azevedo Neves, Console generale della Repubblica del Portogallo a Milano.

In data 2 febbraio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Syneio Sampaio Goes Filho, Console generale della Repubblica Federativa del Brasile in Milano.

04A01355 - 04A01356

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 4 febbraio 2004:

Giordano Massimo, notaio residente nel comune di Atessa, d.n. Chieti, è trasferito nel comune di Lacedonia, d.n. Avellino, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Palmeri Massimiliano, notaio residente nel comune di Rimini, d.n. Forlì, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Vannini Raffaele, notaio residente nel comune di San Benedetto Val di Sambro, d.n. Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Zinzi Angelo, notaio residente nel comune di Arpino, d.n. Cassino, è trasferito nel comune di Isola del Liri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Alippi Amalia, notaio residente nel comune di Ardenno, d.n. Sondrio, è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Minussi Daniele, notaio residente nel comune di Cantù, d.n. Como, è trasferito nel comune di Lecco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mutti Laura, notaio residente nel comune di Calcio, d.n. Bergamo, è trasferito nel comune di Merate, d.n. Como, con l'anzidetta condizione;

Sodi Jacopo, notaio residente nel comune di Pistoia, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Castelfiorentino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Focosi Marcello, notaio residente nel comune di Civitella in Val di Chiana, d.n. Arezzo, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Maurantonio Tommaso, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Auricchio Daniela, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Scandicci, d.n. Firenze, con l'anzidetta condizione;

Grumetto Giuliana, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Bottini Paola, notaio residente nel comune di Castelletto sopra Ticino, d.n. Novara, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Garbagnati Giuseppe, notaio residente nel comune di Rho, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Clerici Chiara, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Rozzano, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Magrì Antonio, notaio residente nel comune di Sannazzaro de' Burgondi, d.n. Pavia, è trasferito nel comune di San Colombano al Lambro, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Giacalone Stefania, notaio residente nel comune di Civitavecchia, d.n. Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Landi Pasquale, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

04A01427

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zanedip»

Estratto decreto n. 940 del 7 gennaio 2004

Specialità medicinale: ZANEDIP.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033224080/M (in base 10), 0ZPXDJ (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory: 13,94 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: 23,00 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033224066/M (in base 10), 0ZPXD2 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033224078/M (in base 10), 0ZPXDG (in base 32);

35 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033224092/M (in base 10), 0ZPXDW (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033224104/M (in base 10), 0ZPXF8 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033224116/M (in base 10), 0ZPXFN (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033224128/M (in base 10), 0ZPXG0 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033224130/M (in base 10), 0ZPXG2 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033224142/M (in base 10), 0ZPXGG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 20 mg:

principio attivo: lercanidipina cloridrato 20 mg (che equivalgono a 16,8 mg di lercanidipina);

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, povidone K30, magnesio stearato, gli eccipienti che compongono il film di rivestimento sono: ipromellosa, talco, titanio diossido (E171), macrogol 6000, ossido di ferro (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., via M. Civitali n. 1 - 20148 Milano.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale lieve-moderata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01453

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lercadip»

Estratto decreto n. 941 del 7 gennaio 2004

Specialità medicinale: LERCADIP.

Titolare A.I.C.: Innova Pharma S.p.a., via M. Civitali, 1 - 20148 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033225083/M (in base 10), 0ZPYCV (in base 32);

classe «A»;

Prezzo ex factory: 13,94 euro (IVA esclusa);

Prezzo al pubblico: 23,00 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033225069/M (in base 10), 0ZPYCF (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033225071/M (in base 10), 0ZPYCH (in base 32);

35 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033225095/M (in base 10), 0ZPYD7 (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033225107/M (in base 10), 0ZPYDM (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033225119/M (in base 10), 0ZPYDZ (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033225121/M (in base 10), 0ZPYF1 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033225133/M (in base 10), 0ZPYFF (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033225145/M (in base 10), 0ZPYFT (in base 32).

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 20 mg:

principio attivo: lercanidipina cloridrato 20 mg (che equivalgono a 18,8 mg di lercanidipina);

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio glicolato, povidone K30, magnesio stearato, gli eccipienti che compongono il film di rivestimento sono: ipromellosa, talco, titanio diossido (E171), macrogol 6000, ossido di ferro (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., via M. Civitali, 1 - 20148 Milano.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale lieve-moderata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01465

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiovasc»

Estratto decreto n. 942 del 7 gennaio 2004

Specialità medicinale: CARDIOVASC.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra n. 7 - 20052 Monza.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

28 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033226085/M (in base 10), 0ZPZC5 (in base 32).

classe «A»;

prezzo ex factory : 13,94 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: 23,00 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033226061/M (in base 10), 0ZPZBF (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blisterAL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033226073/M (in base 10), 0ZPZBT (in base 32);

35 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033226097/M (in base 10), 0ZPZCK (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033226109/M (in base 10), 0ZPZCX (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033226111/M (in base 10), 0ZPZCZ (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033226123/M (in base 10), 0ZPZDC (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033226135/M (in base 10), 0ZPZDR (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister AL/PVC da 20 mg - A.I.C. n. 033226147/M (in base 10), 0ZPZF3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 20 mg:

principio attivo: lercanidipina cloridrato 20 mg (che equivalgono a 18,8 mg di lercanidipina);

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio glicolato, povidone K30, magnesio stearato.

Gli eccipienti che compongono il film di rivestimento sono: ipromellosa, talco, titanio diossido (E171), macrogol 6000, ossido di ferro (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., via M. Civitali n. 1 - 20148 Milano.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale lieve-moderata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01464

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile e delle opere pertinenziali ivi insistenti, ubicate nel comune di Finale Ligure.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 20 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 17 in data 9 gennaio 2004, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 12,90 e le opere pertinenziali ivi insistenti, acquisite allo Stato, ubicate nel comune di Finale Ligure (Savona), in località/frazione Varigotti, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 31/A, con la particella n. 575 (ex particella n. 230/b) e corrispondente nel S.I.D. alla particella provvisoria n. 39001/parte dello stesso foglio di mappa n. 31/A, ed indicate con apposito contorno in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

04A01357

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili ubicati nel litorale del comune di Sestri Levante

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 20 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 4 in data 7 gennaio 2004, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 395 circa ed il manufatto pertinenziale insistente, acquisito allo Stato, ubicati nel litorale del comune di Sestri Levante (Genova), in località spiaggia di ponente, riportati nel catasto del medesimo comune, al foglio n. 23, con il mappale n. 790 (di mq 250) ed il mappale n. 661 (di mq 145 circa), ed indicati con apposite colorazioni in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

04A01358

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due aree di complessivi mq 1.952 circa ubicate nel comune di Recco

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 20 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 3 in data 7 gennaio 2004, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le due aree di complessivi mq 1.952 circa (una di mq 1290 circa e l'altra di mq 662 circa), ubicate nel comune di Recco (Genova), sulla passeggiata a mare, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 9, con le particelle n. 737/parte (di mq 1290) e n. 738 (di mq 662), ed indicate con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

04A01360

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazioni n. 870 del 17 ottobre 2003 e n. 68 del 28 gennaio 2004, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

Marchi di identificazione per metalli preziosi annullati con determinazione dirigenziale n. 870/2003:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
575 FI	BINDI LUCIANO	GREVE IN CHIANTI	2	-
1482 FI	EVERGREEN 62 DI PUCCI MASSIMO	CASTELFIORENTINO	2	-
1598 FI	VANNETTI MASSIMILIANO	FIRENZUOLA	2	-
1616 FI	FALAI E FALAI S.R.L.	FIRENZE	1	-

Marchi di identificazione per metalli preziosi annullati con determinazione dirigenziale n. 68/2004:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
478 FI	ZOLFANELLI E TARANI S.A.S.	FIRENZE	4	4
782 FI	ROMAGNOLI E SANDRE'	CALENZANO	4	-
1188 FI	LA STELLA D'ORO S.N.C.	IMPRUNETA	2	-
1630 FI	TEAM DI FANETTI E GATRIZZI S.N.C.	IMPRUNETA	1	-
1677 FI	ATLANTIS DI CICCARELLO GIANFRANCO	FIRENZE	1	-

2. Si rende, inoltre, noto che le seguenti imprese hanno depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in loro dotazione:

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
560 FI	BARTALI E MORMORELLI S.N.C. DI MORMORELLI CARLO	FIRENZE	6
705 FI	DEL CONTE S.P.A.	FIRENZE	1
1160 FI	CORAL IMPORT S.R.L.	FIRENZE	4
1344 FI	METALFIN S.R.L.	FIRENZE	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

04A01359

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401038/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.